

#### ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI ITALIANI

Castellammare di Stabia, 16/09/2024

Alla c.a.della Generale per le Politiche sociali e sociosanitarie Pec: dg.500500@pec.regione.campania.it

## OGGETTO: CATALOGO SERVIZI SOCIALI – DOCUMENTO CONCERTAZIONE

Gentili in indirizzo

l'entrata in vigore della LEGGE 15 aprile 2024, n. 55 "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali" pone in carico al legislatore regionale l'obbligo di adeguare i propri ordinamenti regionali in materia di politiche sociali.

Se è vero, infatti che l'articolo 117 successivo alla riforma del Titolo V pone l'ambito delle politiche sociali nella competenza delle Regioni, è pur vero che la materia Professioni resta di tipo concorrente, peraltro con un molto limitato margine di definizione di ulteriori elementi da parte del Legislatore regionale, come definito da un'ampia giurisprudenza della Corte.

Si pone pertanto l'esigenza di adeguare il catalogo regionale dei servizi sociali della Regione Campania in relazione alle attività e ai servizi che riguardano attività che l'entrata in vigore della Legge 55/2024 ha posto nella riserva professionale dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista.

Si allega pertanto il contributo dell'Associazione pedagogisti ed educatori italiani (APEI) in relazione alla fase di concertazione sul catalogo regionale dei servizi sociali avviata con l'approvazione della Dgr 379 del 25 luglio 2024:

- **Allegato 1.** Nota sulle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, di educatore nei servizi educativi dell'infanzia e di pedagogista in relazione all'aggiornamento del catalogo regionale dei servizi sociali
- Allegato 2. Tabella con osservazioni e proposte

Restiamo disponibili ad ulteriori approfondimenti ai recapiti 393.8294650 e gianvincenzo.nicodemo@hotmail.com e porgiamo i nostri più cordiali saluti
Gianvincenzo Nicodemo

Presidente regionale APEI Campania

**Allegato 1.** Nota sulle professioni di educatore professionale sociopedagogico, di educatore nei servizi educativi dell'infanzia e di pedagogista in relazione all'aggiornamento del catalogo regionale dei servizi sociali

Ai fini della disamina riguardo l'argomentazione in oggetto si riporta quanto previsto dalla L.55/24. L'articolo 1 della Legge definisce il pedagogista come "lo specialista dei processi educativi che [...] esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo [...]. Il pedagogista può svolgere [...] compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa [...]".

L'articolo 2 della medesima legge prevede la riserva dell'esercizio della professione di pedagogista a coloro che sono iscritti nel relativo albo.

Pertanto, la norma, entrata in vigore l'8 maggio 2024 <u>pone nell'ambito della riserva</u> <u>professionale del pedagogista il coordinamento dei servizi sociali con valenza educativa</u>.

In relazione all'educatore professionale socio-pedagogico, l'art. 3 comma 1 sempre della suddetta legge 55/24 definisce questa figura professionale come "un professionista operativo di livello intermedio che [...] valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio".

Analogamente, a quanto evideziato per il pedagogista, l'articolo 4 della Legge 55/2024 prevede che per l'esercizio della professione di educatore nei servizi educativi dell'infanzia ossia l'educatore che opera nell'ambito dei servizi del sistema dalla nascita ai sei anni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, così come per quella di educatore professionale socio-pedagogico sia necessaria l'iscrizione all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici.

Ora, l'obbligo di iscrizione in albo ai fini dell'esercizio della professione non si limita alla denominazione ma viene determinato dall'attività effettivamente messa in atto dal professionista. Se pertanto le attività svolte dal professionista ricadono tra quelle definite per legge come caratteristiche di una determinata professione colui che mette in atto quelle attività incorre nel reato di esercizio abusivo della professione.

L'entrata in vigore della Legge che rende professione ordinistica le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista determina, quindi, in capo all'Amministrazione regionale l'obbligo di verificare l'intero catalogo dei servizi sociali al fine di verificare quali attività ivi previste sono riconducibili alle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore nei servizi educativi dell'infanzia e pedagogista.

Da quanto fin qui evidenziato ai fini del catalogo, dovranno essere ricondotti alla professione di educatore professionale socio-pedagogico le seguenti attività professionali:

- quelle nell'ambito dei servizi educativi dell'infanzia (nido, micronido, servizi integrativi al nido) e non solo quelle dei servizi di nido (D.Lgs 65/2017, art. 14);
- tutte le attività di un operatore di un servizio sociale abbiano le seguenti caratteristiche (articolo 3, L. 55/2024):
  - o riguardino ambiti socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi sociosanitari:
  - o riguardino la valutazione, la progettazione, l'organizzazione e la messa in atto di progetti, interventi e servizi educativi
  - siano rivolte a persone in difficoltà o in condizione di disagio
- Le attività di attività di "coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa" (Legge 55/2024, articolo 1)

La legge 55/2024 di istituzione della professione ordinistica, pur essendo vigente, è in via di prima applicazione. Al termine della attuale fase transitoria sarà possibile indicare come requisito di esercizio delle attività professionali fin qui evidenziate, l'iscrizione negli albi degli educatori professionali o dei pedagogisti, ai sensi degli articoli 4 e 2 della Legge).

Nelle more del primo popolamento negli albi si suggerisce di fare riferimento a quanto previsto negli ordinamenti previgenti, ossia:

- per gli educatori professionali socio-pedagogici, qualifica professionale di educatore professionale socio-pedagogico di cui ai commi 595, 597 e 598 della legge 205/2017
- **per gli educatori nei servizi educativi dell'infanzia**, quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 65/2017. Pertanto:
  - o Laurea in scienze dell'educazione L19, ovvero
  - Essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 3-bis del Decreto Legislativo 65/2017 e aver presentato domanda di iscrizione all'albo degli educatori professionali in prima applicazione ai sensi degli articoli 10 e 11 della Legge 55/2024"
- per i pedagogisti: Lauree specialistiche o magistrali 56/S e LM-50; 65/S e LM-57; 87/S e LM-85; LM-93; laurea quadriennale V.O. in Scienze dell'Educazione/o Pedagogia rilasciata ai sensi dell'Ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 509/99"

	Associazione dei pedagogisti e degli educatori italiani (Apei)	
Denominazione Ente del	www.apei.it	
Terzo Settore/	Settore/ Sede regionale della Campania	
Organizzazione		
sindacale/Altro	393.8294650	
	gianvincenzo.nicodemo@hotmail.com	

Servizio	Contributo / Osservazione	Proposta
SEZIONE A		
Nido e micronido di infanzia	Il coordinamento dei servizi educativi è espressamente previsto dalla Legge 55/2024 come ambito di riserva professionale del pedagogista. Per la verità esso lo era anche nell'ordinamento previgente, al punto che al comma 3-bis della Legge 55/2024 era definita una salvaguardia per coloro che fossero in possesso dei titoli contenuti nell'ordinamento previgente.	Per l'educatore professionale socio- pedagogico si propone di prevedere il seguente requisito:  "Iscrizione in albo degli educatori professionali socio-pedagogici istituito ai sensi dell'articolo 5 della Legge 15 aprile 2024, n. 55. Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.  In attesa del termine della fase applicativa:  - Laurea in scienze dell'educazione L19,  ovvero  - essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 3-bis del Decreto Legislativo 65/2017 e aver presentato domanda di iscrizione all'albo degli educatori professionali in prima applicazione ai sensi degli articoli 10 e 11 della Legge 55/2024"  Per le funzioni di coordinamento prevedere il seguente requisito:  "  - "Iscrizione all'albo dei pedagogisti istituito ai sensi dell'articolo 5 della Legge 15 aprile 2024, n. 55. Disposizioni in materia di

ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali".

- In attesa del completamento della fase di prima applicazione di cui agli articoli 10 e 11 della Legge 55/2024 accedono alla funzione di coordinatore coloro che siano in possesso delle lauree 56/S e LM-50; 65/S e LM-57; 87/S e LM-85; LM-93, ovvero
- essere in possesso di un titolo di studio, consequito antecedentemente al 30 maggio 2017 che fosse previsto nella normativa regionale vigente al 30 maggio 2017 e come requisito di accesso alla professione di coordinatore dei servizi educativi dell'infanzia (Comma 3-bis dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107)

Servizi integrativi al nido I servizi integrativi al nido sono servizi educativi dell'infanzia (art. 2. comma 3 del D. Lgs 65/2017). Pertanto, i requisiti dei professionisti che vi devono operare e i requisiti dei coordinatori sono i medesimi degli altri servizi educativi dell'infanzia professionisti che vi devono operare. Nell'allegato 2 alla delibera 379 tra i servizi integrativi al nido sono previste figure figure di secondo livello "con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri". Si evidenzia che non possono essere previste figure

In applicazione del Decreto Legislativo 65/207 è necessario indicare i medesimi requisiti professionali suggeriti per le attività di nido e micronido.

## educative diverse dagli educatori iscritti in albo nei servizi educativi dell'infanzia.

### Centro sociale polifunzionale per minori

Le attività del centro sociale polifunzionale per minori sono riconducibili alle caratteristiche che le pongono in capo alla riserva professionale, ossia:

- Si tratta di un servizio socioeducativo, socioassistenziale o sociosanitario limitatamente agli aspetti educativi
- Si tratta di un servizio in cui si mettono in atto interventi e progetti educativi
- Si tratta di attività rivolte a persone in difficoltà

Si segnala che il riferimento al Dm 378/2018 non è corretto in relazione a questa tipologia; il riferimento normativo corretto sono la Legge 2025/2017, art. 1, cc. 594 – 601 e la Legge 55/2024, in particolare gli articoli 3, 4 e 5.

Il servizio è certamente un servizio educativo, pertanto il coordinatore deve essere un pedagogista (articolo 2, L. 55/2024).

Per quanto concerne la previsione di figure di II e III livello, si segnala quanto segue. Figure professionali di primo livello potrebbero per quanto sia comprensibile che alcune figure (di "maestro d'arte", ad esempio) possano essere previste, seppure in numero minore rispetto agli educatori con iscrizione all'albo. Non è comprensibile però che non sia previsto un numero minimo di educatori professionali iscritti in albo. La totale sostituibilità non è consentita alla luce della vigente normativa.

Inoltre, non sono prevedibili figure professionali di terzo livello di

Per le funzioni di coordinamento si propone di prevedere il seguente requisito:

"Iscrizione all'albo dei pedagogisti istituito ai sensi dell'articolo 5 della Legge 15 aprile 2024, n. 55. Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali". In attesa del completamento della fase di prima applicazione di cui agli articoli 10 e 11 della Legge 55/2024 accedono alla funzione di coordinatore coloro che siano in possesso delle lauree 56/S e LM-50; 65/S e LM-57; 87/S e LM-85; LM-93";

Per gli educatori (unica figura professionale di terzo livello consentita) si suggerisce di prevedere il seguente requisito:

"Iscrizione in albo degli educatori professionali socio-pedagogici istituito ai sensi dell'articolo 5 della Legge 15 aprile 2024, n. 55. Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.

In attesa del termine della fase applicativa:

- Laurea in scienze dell'educazione L19. ovvero
- Qualifica professionale di cui ai commi 597 o 596 della legge 2025/2017

Si suggerisce di cassare le figure di secondo livello attualmente indicate o di definirne ruoli non confliggenti con quelli dell'educatore professionale sociopedagogico per come esso è indicato nella vigente normativa

psicologo iscritto all'albo o di assistente sociale che siano intercambiabili con l'educatore iscritto all'albo. Si fa presente che in proposito è necessario fare una scelta. La Regione potrebbe indicare la presenza dell'assistente sociale in una struttura di questo tipo, ma perché ciò sia legittimo, questi dovrà operare nell'ambito del perimetro professionale della professione dell'assistente sociale. Se il catalogo prevede per una attività educativa l'intercambiabilità dell'educatore, dello psicologo e dell'assistente sociale si sta ponendo al di fuori del dettato dell'articolo 4 della Legge 55/2024, che prevede l'esercizio della professione educativa in capo all'iscritto all'albo degli educatori

Comunità di pronta e transitoria accoglienza per minori

Casa famiglia

Comunità educativa a dimensione familiare

Comunità educativa per minori

Nei servizi di comunità di pronta e transitoria accoglienza, casafamiglia, comunità educativa a dimensione familiare, comunità educativa per minori, stante la descrizione del servizio prevista dal catalogo stesso e la normativa nazionale vigente) non è possibile prevedere figure diverse dall'educatore professionale socio-pedagogico in quanto tutti cooperano alla stessa funzione educativa.

Pertanto, in tali strutture non possono essere previste figure diverse da quelle degli educatori professionali socio-pedagogici iscritti in albo.

Si richiede inoltre, di cassare le figure di secondo livello attualmente indicate Per le funzioni di coordinamento si propone di prevedere il seguente requisito: "Iscrizione all'albo dei pedagogisti istituito ai sensi dell'articolo 5 della Legge 15 aprile 2024, n. 55. Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali". In attesa del completamento della fase di prima applicazione di cui agli articoli 10 e 11 della Legge 55/2024 accedono alla funzione di coordinatore coloro che siano in possesso delle lauree 56/S e LM-50; 65/S e LM-57; 87/S e LM-85; LM-93";

Per gli educatori (unica figura professionale di terzo livello consentita) si propone di prevedere il seguente requisito:

"Iscrizione in albo degli educatori professionali socio-pedagogici istituito ai sensi dell'articolo 5 della Legge 15 aprile 2024, n. 55. Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.

In attesa del termine della fase applicativa: Laurea in scienze dell'educazione L19. ovvero Qualifica professionale di cui ai commi 597 o 596 della legge 2025/2017" Si propone di cassare le figure di secondo livello attualmente indicate in quanto non esse non sono compatibili con la Legge 55 del 2024 (articolo 4) che pone la riserva professionale in capo all'educatore professionale sociopedagogico Comunità di Nel catalogo non viene precisato che le figure proposte non sono accoglienza sostitutive le une delle altre. Si per gestanti. madri e ritiene che ognuna debba lavorare bambini per le proprie competenze ed in relazione al n. di utenti Centri Dalla descrizione del servizio Per quanto riguarda gli educatori antiviolenza emergono caratteristiche professionali socio-pedagogici si propone di per uomini potentemente educative. Nel prevedere: autori di momento in cui il catalogo violenza provvede a definire i professionisti "Iscrizione in albo degli educatori propende però l'individuazione di professionali socio-pedagogici istituito ai domestica e psicologo/psicoterapeuta. sensi dell'articolo 5 della Legge 15 aprile di genere assistente sociale ed "educatore". 2024, n. 55. Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche Si segnala in proposito che l'indicazione di "educatore" in luogo ed educative e istituzione dei relativi albi di "educatore professionale socio professionali. pedagogico" costituisce fonte di possibili confusioni. Si propone di In attesa del termine della fase applicativa: indicare che devono essere Laurea in scienze dell'educazione presenti educatori professionali L19. ovvero socio-pedagogici iscritti in albo. Qualifica professionale di cui ai commi 597 o 596 della legge Per quanto concerne il tipo di 2025/2017 professionisti si propone di definire chiaramente quali professionisti siano necessari, prevedendo ad esempio un educatore professionale socio-pedagogico, uno psicologo e un assistente sociale o (che appare più coerente con la descrizione del servizio) due educatori professionali sociopedagogici e uno psicologo / psicoterapeuta in ragione della

	connotazione educativa del servizio.	
Casa di accoglienza per donne maltrattate o casa rifugio	Nel catalogo non viene precisato che le figure proposte non sono sostitutive le une delle altre. Si ritiene che ognuna debba lavorare per le proprie competenze ed in relazione al n. di utenti. Si segnala che una quota del ????	
Casa protetta per donne vittime e/o di sfruttamento	Manca il Pedagogista tra i possibili coordinatori. Nel catalogo non viene definito che le figure proposte non sono sostitutive le une delle altre. Ognuna deve lavorare per le proprie competenze ed in relazione al n. di utenti	Coordinatore del servizio: PEDAGOGISTA Definire - Figure di secondo livello n. 1 per l'attività specifica proposta Figure di terzo livello n. 1 assistente sociale per la sua area di competenza, n.1 psicologo per la sua area di competenze, n.1 educatore ogni 5/10 utenti per la sua area di competenza
SEZIONE B		
Servizio di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicaz ione	Il catalogo definisce il servizio come sostegno Socio-Educativo, pertanto l'unico profilo professionale che deve erogare il servizio sono gli Educatori Socio-Pedagogici (figura professionale di III livello). Si propone di prevedere in aggiunta la possibilità di ulteriori formazioni specifiche in funzione delle specifiche esigenze e disabilità, come ABA, LIS, Braille, CAA, educatore tiflologico, Metodo Feuerstein, TEACCCH, ecc. Trattandosi di un servizio educativo, il coordinamento relativo deve essere affidato ad un Pedagogista, con il compito di	Profilo professionale richiesto EDUCATORE SOCIO PEDAGOGICO.  Coordinatore del servizio deve essere un PEDAGOGISTA  Per le <b>funzioni di coordinamento</b> si propone di prevedere il seguente requisito: "Iscrizione all'albo dei pedagogisti istituito ai sensi dell'articolo 5 della Legge 15 aprile 2024, n. 55. Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali". In attesa del completamento della fase di prima applicazione di cui agli articoli 10 e 11 della Legge 55/2024 accedono alla funzione di coordinatore coloro che siano in possesso delle lauree 56/S e LM-50; 65/S e LM-57; 87/S e LM-85; LM-93";
	omogeneizzare il servizio, e rapportarsi con le diverse istituzioni e soggetti coinvolti (neuropsichiatri, professionisti sanitari, assistente sociale, insegnanti, dirigenti scolastici, famiglie, educatori). L'importanza della funzione richiede che il catalogo: - Indichi un livello minimo di	Per gli educatori (unica figura professionale di terzo livello consentita) si propone di prevedere il seguente requisito:  "Iscrizione in albo degli educatori professionali socio-pedagogici istituito ai sensi dell'articolo 5 della Legge 15 aprile 2024, n. 55. Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche

ore assegnate ad ogni

singolo utente (attualmente ed educative e istituzione dei relativi albi non vi è una linea professionali. regionale) Espliciti chiaramente che il In attesa del termine della fase applicativa: Laurea in scienze dell'educazione servizio deve iniziare e finire in contemporanea con L19. ovvero Qualifica professionale di cui ai la scuola commi 597 o 596 della legge precisi che gli educatori partecipano alla stesura del 2025/2017" PEI nell'ambito del loro orario di servizio Si propone di cassare le figure di secondo livello attualmente indicate in l'indicazione dell'esigenza di agevolare la continuità quanto non sono compatibili con la Legge 55 del 2024 (articolo 4) che pone la del professionista tra una riserva professionale in capo all'educatore classe e l'altra e tra i diversi gradi di scuola anche se è professionale socio-pedagogico. differente il comune di residenza dal comune in cui ha sede la scuola. Centri per le Il catalogo descrive attività Prevedere anche gli Educatori socio famiglie evidentemente educative, ma non pedagogici all'interno del centro prevede che dei due educatori professionisti previsti almeno uno sia un educatore professionale socio-pedagogico. Laboratori di Le attività dei laboratori di Per l'educatore professionale socioeducativa educativa territoriale sono pedagogico si propone di prevedere il territoriali pienamente riconducibili alle seguente requisito: caratteristiche che le pongono in capo alla riserva professionale di "Iscrizione in albo degli educatori cui alla Legge 55/2024, articolo 3, professionali socio-pedagogici istituito ai ossia: sensi dell'articolo 5 della Legge 15 aprile Si tratta di attività socioeducativa, 2024, n. 55. Disposizioni in materia di socioassistenziale o ordinamento delle professioni pedagogiche sociosanitaria limitatamente ed educative e istituzione dei relativi albi agli aspetti educativi professionali. Si tratta di attività in cui si mettono in atto interventi e In attesa del termine della fase applicativa: progetti educativi Laurea in scienze dell'educazione Si tratta di attività rivolte a persone in difficoltà L19. ovvero Essere in possesso dei requisiti di Pertanto, non si vede come, data cui all'articolo 14, comma 3-bis del la descrizione del servizio, Decreto Legislativo 65/2017 e aver questo possa prevedere figure

diverse da quelle di educatore

professionale socio-pedagogico.

Il servizio è certamente un servizio

educativo, pertanto il coordinatore

presentato domanda di iscrizione

all'albo degli educatori professionali

in prima applicazione ai sensi degli

articoli 10 e 11 della Legge 55/2024"

### deve essere un pedagogista (articolo 2, L. 55/2024).

# Per le funzioni di coordinamento si propone di prevedere il seguente requisito:

6

- Iscrizione all'albo dei pedagogisti istituito ai sensi dell'articolo 5 della Legge 15 aprile 2024, n. 55.
   Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali ovvero
- Essere in possesso di un titolo di studio, conseguito antecedentemente al 30 maggio 2017 che fosse previsto nella normativa regionale vigente al 30 maggio 2017 e come requisito di accesso alla professione di coordinatore dei servizi educativi dell'infanzia (Comma 3-bis dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107)

### Tutoraggio educativo

Si tratta di un servizio evidentemente educativo; pertanto non possono essere previste figure di assistente sociale o psicologo. Devono essere previsti soltanto educatori professionali socio.pedagogici (art. 3, L. 55/2024).

Trattandosi di servizio educativo si segnala che il coordinatore deve essere un pedagogista (art. 1, L. 55/2024).

L'assenza di un coordinatore nel catalogo deve essere un refuso,

### Per l'educatore professionale sociopedagogico si propone di prevedere il seguente requisito:

"Iscrizione in albo degli educatori professionali socio-pedagogici istituito ai sensi dell'articolo 5 della Legge 15 aprile 2024, n. 55. Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.

In attesa del termine della fase applicativa:

- Laurea in scienze dell'educazione L19, ovvero
- Essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 3-bis del Decreto Legislativo 65/2017 e aver

in quanto non è ipotizzabile che un servizio venga dato in appalto senza un coordinatore presentato domanda di iscrizione all'albo degli educatori professionali in prima applicazione ai sensi degli articoli 10 e 11 della Legge 55/2024"

## Per le funzioni di coordinamento si propone di prevedere il seguente requisito:

- Iscrizione all'albo dei pedagogisti istituito ai sensi dell'articolo 5 della Legge 15 aprile 2024, n. 55.
   Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali ovvero
- Essere in possesso di un titolo di studio, conseguito antecedentemente al 30 maggio 2017 che fosse previsto nella normativa regionale vigente al 30 maggio 2017 e come requisito di accesso alla professione di coordinatore dei servizi educativi dell'infanzia (Comma 3-bis dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107)